

mera ha già votato un ordine del giorno sull'argomento; il quale ordine del giorno comprende, non solo la quistione del palazzo di giustizia, ma tutta la quistione di Roma, quistione la quale non è, pur troppo, esaurita. Il Governo intende obbedire religiosamente alle prescrizioni di questo ordine del giorno. Esso intende, il più presto che sarà possibile, di presentare provvedimenti che siano efficaci e rispondenti ai criteri espressi in quest'ordine del giorno. Aggiungerò anzi che, qualora vi sia la necessità di qualche speciale provvedimento, di qualche provvedimento transitorio, come sarà necessario per il Policlinico, il Governo si farà un dovere di presentare subito degli appositi disegni di legge. Io spero che l'onorevole Bonacci e l'onorevole Cavalletto vorranno dichiararsi sodisfatti di queste dichiarazioni.

Voce. E l'onorevole Pantano?

Di Rudini, presidente del Consiglio. Anche l'onorevole Pantano.

Aggiungerò che non è da oggi che io dò alla quistione di Roma la più alta importanza. Spero che l'onorevole Bonacci, con la sua consueta cortesia, vorrà convenirne, e questo ricordo dell'importanza che io ho sempre dato alla quistione di Roma mi lascia sperare che l'onorevole Bonacci si dichiarerà sodisfatto.

Presidente. L'onorevole Cavalletto ha facoltà di parlare.

Cavalletto. Io ringrazio l'onorevole presidente del Consiglio delle dichiarazioni che ha fatto e che corrispondono appunto alle raccomandazioni che io mi sono permesso di fare alla Camera ed al Governo.

Spero che i lavori non saranno interrotti e che nei limiti delle condizioni finanziarie dello Stato si proseguirà l'esecuzione di quest'opera la quale sarà d'onore all'arte italiana e di decoro alla Roma moderna.

Presidente. L'onorevole Bonacci ha facoltà di parlare.

Bonacci. Anch'io ringrazio l'onorevole presidente del Consiglio delle sue dichiarazioni, e sono sicuro che le sue promesse saranno fedelmente mantenute.

Presidente. Così rimane approvato il capitolo 24. Somma complessiva a cui ascende il bilancio di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio 1890-91.

Parte ordinaria lire 33,739,720.40.

Parte straordinaria lire 546,251.72.

Totale complessivo lire 34,285,972.12.

Pongo a partito questo stanziamento complessivo.

(È approvato).

Rileggo l'articolo 1°: " Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella A). "

(È approvato).

" Art. 2. L'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella B); "

Si dà lettura della tabella B.

TITOLO I. — Entrata ordinaria. — Categoria prima - Entrate effettive. — Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi. — Capitolo 1. Consolidato 5 per cento, lire 12,690,500.

Capitolo 2. Consolidato 3 per cento, lire 223,190.

Capitolo 3. Rendite provenienti da titoli diversi e da carte valori, lire 10,000.

Capitolo 4. Certificati della Cassa depositi e prestiti, lire 132,658.90.

Rendita 5 per cento di cui non si hanno i titoli.

— **Capitolo 5. Consolidato 5 per cento proveniente dalle leggi 1862, 1866, 1867 e 1873, del quale non furono consegnati i titoli, per memoria.**

Altre rendite patrimoniali. — Capitolo 6. — Prodotto di beni stabili, lire 350,000.

Capitolo 7. — Annualità diverse e frutti di capitali, lire 7,000,000.

Proventi diversi. — Capitolo 8. Quota di concorso (Articolo 31 della legge 7 luglio 1866, n. 3036), lire 1,400,000.

Capitolo 9. Ricuperi, rimborsi e proventi diversi, lire 1,080,000.

Capitolo 10. Rendite e crediti di dubbia riscossione, lire 30,000.

TITOLO II. — Entrata straordinaria. — Categoria seconda - Trasformazione di capitali. — Esazione di capitali. — Capitolo 11. Esazione e ricupero di capitali, lire 2,500,000.

RIASSUNTO. — TITOLO I. — Entrata ordinaria. — Categoria prima - Entrate effettive. — Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi, lire 13,066,348.90.

Rendita 5 per cento di cui non si hanno titoli, per memoria.

Altre rendite patrimoniali, lire 7,350,000.